

TI_GERICHTE 16.2001.00023 vom 4. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.00023

FR: TI_GERICHTE 16.2001.00023 du 4 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 16.2001.00023 del 4 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170, consid. 3a).

E. 5

Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consente l'ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell'opera e segnalare i difetti all'appaltatore. La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irricognoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che nessuno ha preteso essere il caso in concreto. La mancata tempestiva notifica del difetto comporta in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO, in particolare quello di ottenere una riduzione della mercede e il risarcimento del danno causato dai difetti dell'opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch , Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza. Nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, il committente deve inoltre provare l'esistenza di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell'opera e i danni stessi (Gauch , op.cit., n. 1879 e 1885). Per quanto riguarda le esigenze formali sul contenuto della notifica dei difetti, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve "segnalarne all'appaltatore i difetti" (art. 367 cpv. 1 CO), segnalazione per la quale non è richiesta una forma speciale (Gauch , op.cit., n. 2146). La notifica, che deve essere fatta dal committente

all'appaltatore medesimo o a un suo rappresentante (Gauch , op.cit., n. 2126 e 2145), deve essere il più precisa possibile. Il committente, pur non dovendo indicare nei dettagli la natura e l'estensione del difetto, è comunque tenuto a indicare in modo chiaro in che cosa consiste il difetto che intende far valere nonché la sua intenzione -che può essere manifestata anche per atti concludenti- di non considerare l'opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175; Gauch , op.cit., n. 2131 e 2133-2134); questi, a sua volta, deve poter comprendere il rimprovero che gli viene mosso (Gauch , op.cit., n. 2132; SJ 1992 103) ritenuto che una lamentela generica non è sufficiente (Gauch , op.cit., n. 2130). La notifica dei difetti deve inoltre ossequiare il presupposto temporale della tempestività. Appena scoperto il difetto il committente deve procedere a comunicarlo immediatamente all'appaltatore (Gauch , op.cit., n. 2141). In tal senso il Tribunale federale ritiene che il committente debba segnalare i difetti non appena è in grado di indicarli e descriverli (DTF 107 II 176).

E. 6

La conclusione del segretario assessore che ha escluso l'esistenza di una valida e tempestiva notifica di difetti ai sensi dei principi sopra evidenziati, non può essere censurata essendo frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso che la consegna delle lastre tinteggiate dalla convenuta è avvenuta in due tappe, a distanza di un paio di giorni l'una dall'altra, l'ultima il 24/25 luglio 2000 (cfr. _____). Già al momento dell'apertura dei primi pacchi, sono stati riscontrati difetti alle lastre di legno, dovuti al fatto che i pannelli risultavano incollati l'uno all'altro, verosimilmente a dipendenza della mancata posa di un foglio protettivo tra un pannello e l'altro (cfr. teste _____ e _____). Sennonché, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, questa constatazione di difetti non è stata tempestivamente segnalata alla convenuta, non potendo essere considerata tale la notifica che la convenuta ammette di aver ricevuto verso fine agosto 2000 per il tramite del direttore dell'istante _____. In particolare, le osservazioni espresse dall'arch. _____ non sono di nessun conforto alla tesi di parte istante non essendo state espresse alla ditta convenuta bensì unicamente all'istante medesima (cfr. teste _____). La _____, in questa sede, mette particolare accento sulla _____ ma nemmeno questa prova è tale da evidenziare il preteso arbitrio nella valutazione del primo giudice. Infatti, la sola circostanza che quel montatore della società committente, parlando con un magazziniere della convenuta, abbia "accennato" al fatto "che le lastre della prima fornitura erano attaccate l'una all'altra" (teste _____), a prescindere dalla capacità del dipendente stesso, rispettivamente del magazziniere della convenuta a rappresentare validamente le rispettive datrici di lavoro, non costituisce certamente valida notifica di difetti. Infatti, non è possibile dedurre dal contenuto generico di quel colloquio che l'intervento di tinteggio affidato alla convenuta non fosse stato eseguito a regola d'arte e che l'istante intendesse esprimere la sua intenzione di non accettarlo. E' peraltro lo stesso _____ a non sopravvalutare il proprio ruolo in quell'episodio, affermando che, avendo egli comunicato il fatto al suo principale, riteneva che fosse quegli a doversene interessare (teste _____) Infine, in merito al colloquio telefonico del 28 luglio 2000 tra _____, della ditta istante, e _____, della ditta convenuta, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente secondo la quale in quell'occasione essa avrebbe effettuato la notifica contestata, l'interrogatorio formale di _____ ha evidenziato unicamente un'avvenuta richiesta di pittura per dei ritocchi (IF ad 13), ciò che effettivamente è avvenuto (testi _____ e _____) ma ancora una volta non si tratta di una notifica di difetti. Alla luce di queste risultanze istruttorie, non solo

non può essere considerata arbitraria, ma è corretta la decisione del segretario assessore che non ha ritenuto provata una notifica di difetti precedente a quella tardiva di fine agosto 2000.

E. 7

Ne consegue che il ricorso che non ha evidenziato nessuno dei motivi di cassazione indicati dev'essere respinto, con il carico delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.